



ad 19.433

Iniziativa parlamentare Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2024

Parere del Consiglio federale

del 15 maggio 2024

Onorevole presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2024¹ concernente l'iniziativa parlamentare 19.433 «Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2024 751

Parere

1 Situazione iniziale

1.1 Genesi

L'11 ottobre 2017 il Consiglio federale ha presentato alle Camere il messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza². Il progetto proponeva interventi di diritto civile e penale volti a proteggere meglio le vittime di violenza domestica e di stalking. In particolare prevedeva di inserire una nuova disposizione nel Codice civile (CC)³ per poter sorvegliare, attraverso un dispositivo elettronico, il rispetto di un divieto di accesso e di contatto disposto in seguito a violenza, minacce o insidie (art. 28c CC). In sede di consultazione era stato chiesto di introdurre nel Codice penale (CP)⁴ una norma relativa allo stalking⁵. Nel suo messaggio, il Consiglio federale vi aveva tuttavia rinunciato in quanto i singoli atti costitutivi dello stalking possono essere perseguiti e puniti sulla base delle varie norme penali vigenti. Aveva anche rilevato come la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di coazione permettesse di valutare singoli atti che isolatamente non raggiungono la soglia di punibilità tenendo conto di tutte le circostanze e di punirli quindi come coazione se presentano l'intensità necessaria⁶. Considerava una fattispecie penale specifica di stalking problematica sotto diversi aspetti, mentre riteneva che potenziare la protezione di diritto civile, ossia sorvegliare con dispositivi elettronici il rispetto dei divieti di contatto e di accesso pronunciati, avrebbe aiutato più direttamente la vittima, migliorando nettamente anche la situazione probatoria⁷.

Nella seduta del 30 agosto 2018, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha ampiamente discusso la necessità di introdurre una norma penale specifica. Per non rimandare il progetto, la CAG-N ha deciso di non sottoporre alla Camera una proposta nell'ambito delle deliberazioni in corso, incaricando invece l'Amministrazione di redigere un rapporto sulla codificazione della fattispecie di stalking⁸.

Sulla base di questo rapporto, il 3 maggio 2019 la CAG-N ha depositato l'iniziativa parlamentare 19.433 «Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale». Il tenore dell'iniziativa prevedeva di rendere lo stalking espressamente punibile nell'am-

² FF 2017 6267

³ RS 210

⁴ RS 311.0

⁵ Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza. Rapporto sui risultati della consultazione del 17.07.2017, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DFGP (stato: 28.03.2024), n. 6.3.1.1.

⁶ DTF 129 IV 262, confermata in DTF 141 IV 437 e nelle sentenze del TF, tra cui le ultime: 6B_122/2021 del 05.12.2022; 6B_598/2022 del 09.03.2023 e 6B_808/2022 del 08.05.2023.

⁷ FF 2017 6267, n. 3.3.6.

⁸ Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia sulla codificazione della fattispecie di stalking del 12.04.2019 (*non disponibile in italiano*), consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Oggetto 19.433 > Altri documenti (stato: 28.03.2024).

bito di fattispecie esistenti (minaccia e coazione). Il 29 ottobre 2019 anche l'omologa commissione del Consiglio degli Stati ha approvato l'iniziativa. La CAG-N ha quindi esaminato varie possibilità per attuarla; ha scartato l'idea della punibilità nel quadro di fattispecie esistenti, optando invece per una norma penale specifica che punisca gli atti persecutori (stalking)⁹. Nella votazione sul complesso del 27 aprile 2023, la CAG-N ha approvato il relativo progetto preliminare con 22 voti contro 0.

La consultazione sull'avamprogetto di legge federale concernente il miglioramento della protezione penale contro gli atti persecutori è durata dal 26 maggio al 16 settembre 2023¹⁰. Quasi tutti i partecipanti hanno accolto in linea di massima favorevolmente l'avamprogetto apprezzando in particolare l'introduzione di una norma penale specifica. Tuttavia sono state espresse critiche e forti preoccupazioni sull'impostazione e il tenore concreti. Dopo averne discusso approfonditamente, la CAG-N ha deciso di mantenere nella sostanza il tenore proposto nell'avamprogetto approvando con 22 voti contro 2 il progetto nella votazione sul complesso del 22 febbraio 2024.

Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹¹ sul Parlamento (LParl), con lettera del 15 marzo 2024, la CAG-N ha invitato il Consiglio federale a esprimere il proprio parere sul progetto entro il 24 maggio 2024.

1.2 Proposta della Commissione

Nonostante le numerose riserve espresse in sede di consultazione, la CAG-N ha deciso di mantenere sostanzialmente l'impostazione della nuova norma penale. Secondo l'articolo 181*b* P-CP, è punibile per atti persecutori chiunque, insistentemente, segue, molesta o minaccia una persona limitando il libero modo di vivere di lei. La comminatoria è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

La CAG-N ha deciso di impostare la fattispecie come reato perseguibile a querela di parte, lasciando quindi alla vittima la decisione sul perseguimento penale (art. 181*b* cpv. 1 P-CP). Il reato è tuttavia punibile d'ufficio se commesso nell'ambito di una relazione di coppia (cpv. 2).

S'intende riprendere la nuova norma penale con tenore analogo all'articolo 150*a* del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹² (CPM).

⁹ 19.433 Iniziativa parlamentare Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27.04.2023, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Oggetto 19.433 > Consultazione oppure www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > Parl. (stato: 28.03.2024), n. 3.2.1 e 5.

¹⁰ Per i risultati della consultazione si veda: 19.433 Iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale. Rapporto dei risultati della consultazione del 25.10.2023, versione integrata del 15.02.2024, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Oggetto 19.433 > Consultazione oppure www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > Parl. (stato: 28.03.2024).

¹¹ RS 171.10

¹² RS 321.0

Gli atti persecutori nei rapporti di coppia (art. 181*b* cpv. 2 P-CP e 150*a* cpv. 2 P-CPM) sono inoltre aggiunti ai reati elencati agli articoli 55*a* CP e 46*b* CPM, che consentono di sospendere il procedimento su richiesta della vittima, se ciò appare idoneo a stabilizzarne o migliorarne la situazione, e di abbandonarlo scaduto il termine di sei mesi. Per poter disporre una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nei procedimenti per atti persecutori, la nuova norma figurerà anche tra i reati elencati agli articoli 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP)¹³ e 70 capoverso 2 della Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁴ (PPM).

Una minoranza della CAG-N non ritiene necessario rafforzare la protezione offerta dal diritto penale. È infatti dell'avviso che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di coazione permetta già di punire i comportamenti tipici dello stalking. Teme in particolare che la nuova norma penale sia troppo indeterminata rischiando quindi di criminalizzare comportamenti socialmente adeguati.

2 Parere del Consiglio federale

Necessità di legiferare

Finora il Consiglio federale si era dichiarato contrario all'introduzione di una norma penale relativa ad atti persecutori (v. n. 1.1). Tuttavia, dalla consultazione emerge una chiara esigenza di punire espressamente gli atti persecutori amplificando quindi l'effetto simbolico. Per il Consiglio federale è positivo che la nuova fattispecie presupponga una pluralità di atti che nell'insieme producono il risultato perseguibile, contemplando quindi un comportamento i cui singoli atti non sono punibili di per sé, ma lo diventano nel loro complesso. Una norma penale specifica consente di definire con maggiore precisione gli elementi del reato senza dover integrare il tenore in una fattispecie esistente. In questo modo permette di sviluppare una giurisprudenza particolare concernente il risultato dell'atto in quanto presupposto per la realizzazione della fattispecie. In questo senso il Consiglio federale sostiene le proposte della CAG-N.

Tuttavia l'Esecutivo tiene a sottolineare ancora una volta che la nuova norma non deve alimentare aspettative troppo elevate: nemmeno una norma esplicita riuscirà a risolvere varie difficoltà riscontrate nel diritto vigente. In particolare resterà sempre complicato dimostrare i singoli atti persecutori. All'atto pratico sorgeranno difficoltà di sussunzione poiché la fattispecie contiene necessariamente termini giuridici indeterminati. Inoltre potrebbe risultare difficile delimitare la nuova norma rispetto alle fattispecie vigenti.

Mentre i vantaggi di una norma penale esplicita per atti persecutori vanno dunque relativizzati, la sua introduzione causerà verosimilmente un cospicuo aumento della mole di lavoro per le autorità di perseguimento penale e per le autorità giudicanti cantonali¹⁵. Può infatti essere interpretata, almeno all'inizio e per le fattispecie la cui ri-

¹³ RS 312.0

¹⁴ RS 322.1

¹⁵ È quanto emerge dalle esperienze di Austria e Germania: FF 2024 751, 19.433 Iniziativa parlamentare. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22.02.2024, n. 6.

levanza penale è oggi incerta, come un invito a sporgere querela o denuncia. Potendo tuttavia partire dal presupposto che i procedimenti (e le condanne) per atti persecutori permettano di bloccare tempestivamente una possibile spirale di violenza, l'aumentato onere lavorativo va rapportato ai risparmi nei successivi procedimenti e costi correlati alla violenza. Ai sensi degli articoli 55a capoverso 2 CP e 46b capoverso 2 CPM, per gli atti persecutori compiuti in una relazione di coppia, il Cantone deve allestire programmi di prevenzione della violenza che l'imputato può essere tenuto a frequentare durante la sospensione del procedimento. Tali programmi devono tener conto del profilo degli stalker e vanno possibilmente offerti su base individuale¹⁶. Proprio questo aspetto comporterà un aumento dei costi.

Titolo marginale della versione francese

Il titolo marginale nella versione francese è «harcèlement obsessionnel». In sede di consultazione questo termine è risultato controverso. Mentre alcuni partecipanti hanno esplicitamente accolto con favore il titolo marginale proposto, altri preferirebbero (semplicemente) «harcèlement»¹⁷.

Anche la minoranza II della CAG-N propone di utilizzare «harcèlement» sottolineando come l'aggettivo «obsessionnel» crei una discrepanza con la fattispecie, che non contempla l'elemento dell'ossessività, ma dell'insistenza («obstination»). Rilevano inoltre che il concetto di ossessività fa riferimento a uno stato patologico. Sebbene il titolo marginale non sia determinante per l'interpretazione della fattispecie, la minoranza II preferisce non includere l'ossessività nella definizione penale; del resto, neppure il titolo marginale delle versioni tedesca e italiana lo fa. Senza contare che anche gli articoli 28b e 28c CC e l'articolo 34 della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011¹⁸ sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) si limitano al semplice «harcèlement».

Il Consiglio federale condivide la posizione della minoranza II e opta quindi per il titolo marginale «harcèlement». Il termine, molto esteso, può infatti essere tradotto con «molestie ripetute» e applicarsi a fenomeni di vario tipo¹⁹, ma il titolo marginale è concretizzato dalla definizione del comportamento punibile nella fattispecie. Per il Consiglio federale è determinante che anche l'articolo 34 della Convenzione di Istanbul e gli articoli 28b e 28c CC parlino di «harcèlement». Ritiene che l'ordinamento svizzero non debba discostarsi senza motivo dalla denominazione dello stesso fenomeno. Il Consiglio federale sostiene quindi la proposta della minoranza II per la versione francese e propone di adattare di conseguenza il titolo marginale degli articoli 181b P-CP e 150a P-CPM come anche la denominazione del reato negli elenchi degli articoli 55a capoverso 1 P-CP e 46b capoverso 1 P-CPM.

¹⁶ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 5.1.

¹⁷ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 4.2.

¹⁸ RS **0.311.35**

¹⁹ In francese «harcèlement» è usato anche per designare il mobbing. Le Camere hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare Suter 20.445 «Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale» il 06.12.2022 (N) e il 21.12.2023 (S). Non solo sarà complesso trovare un titolo marginale francese che si differenzi dall'art. 181b P-CP, ma non sarà nemmeno facile delimitare il comportamento punibile formato da atti persecutori rispetto a quello costituente mobbing: cfr. Rapporto della CAG-N del 22.02.2024 (nota 15), n. 3.3.

Il comportamento punibile nella versione francese

Per definire il comportamento punibile, la versione francese utilizza i verbi «traque, harcèle ou menace». In sede di consultazione, l'utilizzo di «harceler» è stato criticato²⁰.

Una minoranza della CAG-N riprende questa critica: essendo «harcèlement (obsessionnel)» il titolo marginale, funge anche da iperonimo per il comportamento punibile. Lo stesso termine non si presta quindi per descrivere un singolo comportamento, senza contare che il verbo «harceler» contiene già l'elemento della reiterazione, indicata separatamente nella fattispecie. Il corrispondente tedesco «belästigen» ha accezione più ampia e può riferirsi a comportamenti meno gravi. La minoranza propone quindi di definire il reato nella versione francese con «traque, *importune* ou menace».

In effetti è poco coerente utilizzare «harceler» sia come iperonimo del comportamento punibile nel titolo marginale sia come definizione di uno dei singoli atti costitutivi della fattispecie. A maggior ragione in quanto la codifica penale degli atti persecutori va configurata come unità giuridica di azioni conformi alla fattispecie: il comportamento definito dalla norma presuppone di fatto la commissione di più atti singoli, punibili nel loro complesso, come «harcèlement (obsessionnel)». Il termine «harceler» contiene l'elemento della reiterazione e andrebbe pertanto limitato al titolo marginale. Anche in questo caso il Consiglio federale condivide quindi la proposta della minoranza e opta per riformulare nella versione francese il comportamento punibile agli articoli 181b P-CP e 150a P-CPM.

Soglia per il risultato

Diversi atti, ciascuno dei quali può essere legale, diventano penalmente rilevanti se sono compiuti insistentemente limitando il libero modo di vivere della vittima. La soglia di punibilità va definita il più precisamente possibile nella fattispecie.

Il concetto giuridico indeterminato di «limitazione del libero modo di vivere» è ritenuto troppo vago da molti partecipanti alla consultazione, alcuni dei quali chiedono di precisarlo specificando che il libero modo di vivere deve essere limitato in maniera «considerevole», «insostenibile» o «grave»²¹. Anche le norme penali austriaca e tedesca prevedono una soglia di questo tipo²².

Il rapporto della CAG-N del 22 febbraio 2024 parte dall'idea che in caso di atti persecutori vada verificato se il modo di vivere della vittima sia stato limitato in modo illecito²³. La punibilità presuppone che venga superata una certa soglia di sopportazione della vittima²⁴. Tale approccio è condivisibile. Secondo il Consiglio federale,

²⁰ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 4.3.

²¹ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 4.5.

²² Il Codice penale austriaco (§ 107a) chiede che il reato sia atto ad alterare in maniera *inammissibile* («unzumutbar») il modo di vivere. Il Codice penale tedesco (§ 238) presupponeva inizialmente una *grave* («schwerwiegende») alterazione del modo di vivere, ma dopo le revisioni del 2017 e del 2021 è sufficiente l'ideoneità ad alterare in maniera non irrilevante («nicht unerheblichen») il modo di vivere.

²³ Rapporto della CAG-N del 22.02.2024 (nota 15), n. 4.1.2.6 con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di coazione, DTF 129 IV 262, consid. 2.1.

²⁴ Fischer Thomas, Kommentar Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 69^a ed., Monaco 2022, § 238 D-StGB n. marg. 33.

occorre tuttavia precisare nella fattispecie che il modo di vivere della vittima deve essere limitato in maniera «intollerabile». Ciò per non rendere punibili le ingerenze relativamente lievi e quindi concretizzare meglio la soglia di punibilità. Il Consiglio federale propone di adattare di conseguenza la definizione del risultato negli articoli 181b P-CP e 150a P-CPM.

Perseguimento a querela di parte

La CAG-N ha deciso di impostare la fattispecie come reato perseguibile a querela di parte (art. 181b cpv. 1 P-CP e 150a cpv. 1 P-CPM). Il Consiglio federale condivide tale decisione. Come per i delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP) o le molestie sessuali (art. 198 CP), anche nel caso di atti persecutori la decisione di perseguire penalmente l'autore va lasciata alla vittima in quanto, in ultima analisi, solamente lei può valutare come il reato si ripercuote sulla sua personalità. Inoltre gli atti persecutori presentano la peculiarità che soltanto con il tempo singoli comportamenti raggiungono un'intensità tale da limitare il libero modo di vivere della vittima. Se e quando questo si verifica difficilmente può essere giudicato dall'esterno. I terzi quindi non dovrebbero avere la possibilità di avviare un procedimento penale indipendentemente dalla volontà della vittima o addirittura contro il suo volere. Nel contesto degli atti persecutori, il Consiglio federale ritiene particolarmente importante l'interesse della vittima a decidere in prima persona se procedere penalmente contro l'autore. In sede di consultazione alcuni partecipanti hanno ricordato che un procedimento penale potrebbe anche rientrare nel tipo di contatto desiderato dallo stalker²⁵. Rendere il reato perseguibile d'ufficio potrebbe dunque portare alla situazione paradossale di mettere ancora una volta l'autore in grado di prevaricare la volontà della vittima imponendole un procedimento penale che quest'ultima non vuole.

Il progetto prevede il perseguimento d'ufficio per gli atti persecutori compiuti durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o la comunione domestica di coppie eterosessuali o omosessuali, oppure l'anno successivo al divorzio, allo scioglimento dell'unione domestica registrata o alla separazione (art. 181b cpv. 2 P-CP e 150a cpv. 2 P-CPM). Nel diritto vigente sono impostate nello stesso modo anche le lesioni semplici (art. 123 CP), le (reiterate) vie di fatto (art. 126 CP) e la minaccia (art. 180 CP): in linea di massima sono perseguite a querela di parte, ma lo sono d'ufficio se commesse nell'ambito di una relazione di coppia²⁶.

Secondo il Consiglio federale, tuttavia, questa impostazione non può essere ripresa per gli atti persecutori, viste le loro peculiarità. In molti casi infatti l'autore è l'ex partner²⁷, dunque il reato sarebbe perseguibile d'ufficio fino a un anno dopo il divorzio, lo scioglimento dell'unione domestica registrata o la separazione, dopodiché lo sarebbe solo a querela di parte. Il reato risulta, tuttavia, solamente da una pluralità di azioni compiute per un periodo prolungato, eventualmente prima e dopo il termine di un anno dal divorzio, lo scioglimento dell'unione domestica registrata o la separa-

²⁵ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 4.7.

²⁶ Per quanto riguarda l'art. 126 CP, le vie di fatto devono essere reiterate.

²⁷ Così nel 30–50 % dei casi. Cfr. il rapporto del Consiglio federale dell'11.10.2017 in adempimento del postulato Feri 14.4204 dell'11.12.2014 «Stalking bekämpfen, Übersicht zu Massnahmen in der Schweiz und im Ausland», pagg. 10 e 11 (*non disponibile in italiano*).

zione della coppia. I presupposti per il perseguimento penale potrebbero quindi cambiare durante il compimento di uno stesso reato, il che potrebbe comportare difficoltà e ambiguità nell'applicazione pratica, probabilmente a svantaggio della vittima.

Per tale ragione è opportuno impostare la norma penale come reato perseguibile esclusivamente d'ufficio o esclusivamente a querela di parte. Come reato perseguibile d'ufficio, la norma rientrerebbe nei reati elencati agli articoli 55a CP e 46b CPM che permettono la sospensione e l'abbandono del procedimento su richiesta della vittima; dall'ultima revisione della disposizione, tuttavia, la decisione di sospendere e abbandonare il procedimento spetta all'autorità²⁸. Come accennato, il Consiglio federale ritiene che, in caso di atti persecutori, vada attribuito un peso particolare all'autodeterminazione della vittima, che non deve essere coinvolta in un procedimento penale senza il suo consenso o contro la sua volontà. È dunque preferibile impostare la norma come reato perseguibile unicamente a querela di parte. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare gli articoli 181b capoverso 2 P-CP e 150a capoverso 2 P-CPM e di non inserire la fattispecie nell'elenco degli articoli 55a capoverso 1 CP e 46b capoverso 1 CPM.

Integrazione nel Codice penale militare

La norma penale dell'articolo 150a P-CPM corrisponde a quella dell'articolo 181b P-CP. Anche in questo caso, il reato è perseguito a querela di parte (cpv. 1), altrimenti d'ufficio se è commesso nell'ambito di una relazione di coppia (cpv. 2).

Nel CPM il perseguimento a querela di parte è raro e inusuale; soltanto i reati contro l'onore di cui agli articoli 145 e seguenti CPM sono perseguibili a querela di parte. La minaccia secondo l'articolo 180 CP, ad esempio, è un reato perseguibile a querela di parte, perseguito però d'ufficio se commesso nell'ambito di una relazione di coppia. Per contro, la minaccia secondo l'articolo 149 CPM è un reato perseguibile d'ufficio, punito con una pena disciplinare nei casi poco gravi (cpv. 2).

Come rilevato anche in sede di consultazione²⁹, a ciò si aggiunge il problema di possibili conflitti di competenza: poiché il reato di atti persecutori è costituito da una pluralità di azioni commesse per un periodo di tempo prolungato, è ipotizzabile che, nello stesso caso, alcune azioni siano state compiute durante il servizio militare e altre al di fuori, ossia nella vita civile. In questo caso, l'articolo 221 CPM non è applicabile, in quanto si tratta di un unico reato.

Visto che i reati perseguibili a querela di parte sono inusuali e il reato di atti persecutori può dare adito a problemi di competenza, il Consiglio federale non ritiene adeguato integrare la norma nel CPM. In assenza di una norma specifica in tale Codice, si applica l'articolo 8 CPM: le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel Codice. Non vi è quindi alcuna lacuna in materia di responsabilità penale, anzi anche le persone in servizio militare, soggette al CPM, sono perseguite e punite in base alla norma del CP. Il Consiglio federale propone dunque di rinunciare al nuovo articolo 150a P-CPM.

²⁸ Con la revisione dalla legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, la sospensione e l'abbandono di un procedimento compete ormai all'autorità e non più alla vittima, sgravata da eventuali pressioni da parte dell'autore.

²⁹ Rapporto sui risultati della consultazione (nota 10), n. 5.3.

Conseguentemente non vanno neppure integrati gli elenchi dei reati agli articoli 46b capoverso 1 CPM e 70 capoverso 2 PPM.

3 Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare in materia sul progetto della CAG-N e di approvarlo con le seguenti modifiche:

1. Codice penale svizzero

Art. 55a cpv. 1, frase introduttiva

Stralciare

Art. 181b

Titolo marginale

Il Consiglio federale sostiene la proposta della minoranza II (concerne soltanto il testo francese).

Cpv. 1

Il Consiglio federale sostiene la proposta della minoranza (concerne soltanto il testo francese) e propone la seguente modifica in merito alla proposta della maggioranza:

¹ Chiunque, insistentemente, segue, molesta o minaccia una persona limitando in maniera intollerabile il libero modo di vivere di lei, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Cpv. 2

Stralciare

2. Codice penale militare

Art. 46b cpv. 1, frase introduttiva, e art. 150°

Stralciare

3. Procedura penale militare

Art. 70 cpv. 2

Stralciare